

ATTO SENATO N. 391 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2022, N. 187, RECANTE MISURE URGENTI A TUTELA DELL'INTERESSE NAZIONALE NEI SETTORI PRODUTTIVI STRATEGICI

**9a COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**MEMORIA A CURA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
21 dicembre 2022**

A. PLESSO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DEL PATRIMONIO RILANCIO

Nel 2020, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo italiano ha ritenuto necessario dotarsi di uno strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese.

A tal fine, l'art. 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (il "**Decreto Rilancio**") ha autorizzato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("**CDP**") a costituire un patrimonio destinato, denominato "**Patrimonio Rilancio**", separato e autonomo rispetto al patrimonio di CDP. Un patrimonio, quindi, alimentato da risorse pubbliche, ma gestito, sotto la propria responsabilità, da CDP.

Per la costituzione e il conseguente avvio dell'operatività del Patrimonio Rilancio sono stati adottati, ai sensi dell'art. 27 del Decreto Rilancio, i **seguenti provvedimenti attuativi**:

- il decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 3 febbraio 2021, n. 26, - adottato tenendo anche conto del parere del Consiglio di Stato del 3 novembre 2020, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e a valle di una intensa interlocuzione con la Commissione Europea per i profili di competenza - concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo del 2021 ed entrato in vigore il 25 marzo 2021 (il "**Decreto Attuativo**");

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2021, concernente la dotazione massima in titoli di Stato fino a Euro 44 miliardi¹ in favore del Patrimonio Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2021 (il "**Decreto Apporto**"), che, ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Rilancio, ha disposto l'assegnazione a titolo di apporto a CDP, per conto del Patrimonio Rilancio, di titoli di Stato per un controvalore di Euro 3 miliardi (l'**"Apporto Iniziale"**), successivamente assegnati con decreto direttoriale del 7 giugno 2021 ed in parti utilizzati con un importo residuo pari a circa 2 miliardi, al momento disponibili;
- la decisione della Commissione Europea del 17 settembre 2020 con cui la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato interno l'operatività del Patrimonio Rilancio ai sensi del Temporary Framework "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19*" adottato dalla Commissione Europea in data 19 marzo 2020;
- il Regolamento del Patrimonio Rilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP il 18 maggio 2021 e perfezionato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 24 maggio 2021, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Decreto Rilancio (il "**Regolamento del Patrimonio Rilancio**") che, tra l'altro:
 - declina in maggior dettaglio le previsioni del Decreto Attuativo quanto ai requisiti delle imprese beneficiarie degli interventi del Patrimonio Rilancio, nonché alle tipologie e modalità degli interventi;
 - prevede l'articolazione dello stesso Patrimonio Rilancio in tre comparti, autonomi e separati, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa.
- la delibera dell'**Assemblea degli Azionisti di CDP del 26 maggio 2021** che, in sede straordinaria, anche sulla base del quadro normativo proprio del Patrimonio Rilancio - preso atto delle delibere assunte e delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2021 - **ha, tra l'altro, approvato all'unanimità** (i.e. con il voto favorevole anche dei soci di minoranza di CDP) **di costituire il Patrimonio Rilancio ai sensi dell'art. 27 del Decreto Rilancio.**

¹ Si segnala che una quota dei titoli di Stato, nel limite massimo di Euro 4,5 miliardi, è stata destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE, ai sensi dell'art. 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Si segnala altresì che, al fine di rafforzare il settore del *venture capital*, l'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, ha autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2021, dell'importo di Euro 2 miliardi delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del Decreto Rilancio, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il quale potrà utilizzarli per sottoscrivere quote o azioni di fondi per il *venture capital* e per il *venture debt*, istituiti da CDP Venture Capital SGR S.p.A. Si segnala infine che, nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, è stato aggiunto un articolo 5-*bis*, in virtù del quale Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di Euro 4 miliardi. La copertura finanziaria di tale norma è a valere sulle somme iscritte in conto residui del Patrimonio Rilancio.

B. OPERATIVITÀ DEL PATRIMONIO RILANCIO

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Decreto Rilancio, il Patrimonio Rilancio opera:

- sia nelle forme e alle condizioni previste dal “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19*” adottato dalla Commissione Europea in data 19 marzo 2020, come successivamente modificato (il “**Temporary Framework**”),
- sia a condizioni di mercato.

Alla luce di quanto sopra, l’articolazione del Patrimonio Rilancio prevede **tre comparti** (di cui uno che opera nell’ambito del Temporary Framework e due che operano a condizioni di mercato), in particolare:

- il Fondo Nazionale Supporto Temporaneo (**FNST**), che ha operato nell’ambito del Temporary Framework ed ha **cessato la sua attività il 30 giugno 2022** con la scadenza del Temporary Framework;
- Fondo Nazionale Strategico (**FNS**), dedicato all’operatività di mercato, che opera, insieme ad altri **co-investitori di mercato per una quota non inferiore al 30%**, mediante:
 - interventi diretti che includono, tra l’altro: (i) aumenti di capitale con importo minimo investito dal FNS non inferiore a Euro 25 milioni (per cui, stante il combinato disposto del limite dei 25 milioni per gli aumenti di capitale e del co-investimento al 30%, si tratta di operazioni di almeno 33 milioni); (ii) prestiti obbligazionari convertibili di importo non inferiore a Euro 1 milione; ;
 - interventi indiretti (i.e. tramite fondi di investimento gestiti da società di gestione del risparmio controllate da CDP) sul mercato secondario in società quotate o quotande con un importo minimo di sottoscrizione da parte del FNS pari a Euro 30 milioni e non superiore al 49% dell’ammontare totale delle sottoscrizioni dell’OICR;
- il Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese (**FNRI**), dedicato all’operatività di c.d. *turnaround*, che interviene, insieme ad altri **co-investitori di mercato per una quota non inferiore al 50%**, in operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, mediante:
 - interventi diretti, prevalentemente tramite la sottoscrizione di aumenti di capitale con importo minimo investito dal FNRI pari a Euro 250 milioni, stante il combinato disposto del limite dei 250 milioni e del co-investimento al 50% si tratta di operazioni di almeno 500 milioni;

- interventi indiretti (i.e. tramite fondi di investimento gestiti anche da società di gestione del risparmio non controllate da CDP) con un importo minimo di sottoscrizione da parte del FNRI pari a Euro 30 milioni e non superiore al 49% dell'ammontare totale delle sottoscrizioni dell'OICR.

C. REQUISITI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI DEL PATRIMONIO RILANCIO

Il Patrimonio Rilancio effettua interventi esclusivamente in favore di imprese che hanno determinati requisiti previsti sia dalla normativa primaria che dalla normativa secondaria sopra richiamata. In particolare, sono previsti requisiti generali che si applicano a tutti i comparti e requisiti specifici proprio di ciascun comparto.

- Quanto alla normativa primaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Decreto Rilancio, gli interventi del Patrimonio Rilancio hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; e c) presentano un fatturato annuo superiore a Euro 50 milioni.
- Quanto alla normativa secondaria, l'art. 3 del Decreto Attuativo ha individuato ulteriori requisiti di accesso agli interventi del Patrimonio Rilancio applicabili a tutti e tre i comparti dello stesso. In particolare, detto articolo ha definito quali possibili imprese beneficiarie le società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, escluse (i) quelle di cui all'art. 162-*bis* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917², (ii) quelle che esercitano attività assicurative e (iii) gli istituti di pagamento, che, alla data di richiesta dell'intervento e fino all'integrale rimborso dello stesso, soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) hanno sede legale in Italia;
 - b) presentano un fatturato annuo superiore a Euro 50 milioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato e sottoposto a revisione legale³;

² Con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stata ampliata l'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio. In particolare, l'articolo 5, comma 6-*bis*, lett. b), del predetto decreto-legge amplia gli interventi alle società di partecipazione non finanziaria (c.d. *holding* industriali).

³ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Attuativo, tra l'altro, l'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale deve avere una data di riferimento non anteriore a diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo. Con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stata ulteriormente ampliata l'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio. In particolare, l'articolo 5, comma 6-*bis*, lett. b), del predetto decreto-legge ha previsto che possano beneficiare degli interventi del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società. Si precisa che non è richiesto il mantenimento del presente requisito fino all'integrale rimborso dell'intervento.

- c) non si trovano in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale ai sensi dell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d) non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e) nei confronti della società, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo così come identificabile ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- g) la società non è destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformità a tali normative;
- h) nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza di condanna né di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001, anche non passata in giudicato, e l'impresa non è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- i) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, né sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In aggiunta, sia il Decreto Attuativo che il Regolamento del Patrimonio Rilancio prevedono ulteriori requisiti specifici con riferimento alle imprese potenzialmente beneficiarie degli interventi di ciascuno dei tre comparti del Patrimonio Rilancio su menzionati.

D. ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2022 N. 187 RECANTE “MISURE URGENTI A TUTELA DELL’INTERESSE NAZIONALE NEI SETTORI PRODUTTIVI STRATEGICI”

L’articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all’esercizio dei poteri speciali (c.d. “*Golden Power*”) riconosciuti al Governo dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 è prevista, tra l’altro:

- quanto al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa, la possibilità per il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, su istanza dell’impresa notificante, di valutare la sussistenza dei presupposti per l’accesso con priorità a tali misure (cfr. comma 1);
- quanto al Patrimonio Rilancio, la possibilità per il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su istanza dell’impresa notificante, di chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l’accesso agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio (cfr. comma 2);
- la definizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (il “**Decreto MIMIT-MEF**”) dei “*criteri generali per l’effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi, nonché i termini e le modalità procedurali per l’accesso alle misure di sostegno*” (cfr. comma 4).

E. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Come sopra rappresentato, il Patrimonio Rilancio è caratterizzato da una articolata disciplina specifica che consta di una norma di rango primario, un decreto attuativo avente natura regolamentare e del Regolamento del Patrimonio, avallata, per i profili di competenza, anche dalla Commissione Europea. Tale disciplina è stata, peraltro, valutata e assentita dal Consiglio di Amministrazione di CDP, prima, e dall’Assemblea degli Azionisti di CDP, poi, anche al fine di valutarne la compatibilità con lo Statuto di CDP.

In tale contesto, l’articolo 2 del decreto-legge 187/2022 prevede – proprio nel rispetto di tale articolata disciplina – che il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* “*può chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l’accesso agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio*”. Si tratta, quindi, di una norma che riconosce al Governo un atto di impulso, mantenendo a CDP il ruolo e la responsabilità di

valutare la sussistenza dei presupposti per gli interventi, sulla base della disciplina propria del Patrimonio Rilancio.

Stante quanto sopra, sembra ragionevole che il Patrimonio Rilancio continuerà a essere disciplinato dal plesso normativo e regolamentare suo proprio e il Decreto MIMIT-MEF di cui al comma 4 del decreto-legge 187/2022, potrà, ove necessario, intervenire sulla definizione delle modalità procedurali attraverso le quali il Ministero competente potrà segnalare il carattere prioritario di specifici interventi, nell'ambito comunque delle risorse disponibili.